

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2542 del 23/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.B.M. SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 140. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 140.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2668 del 23/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.B.M. SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 140. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 140.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/02/2018, acquisita al Prot. Unione 7855 e da Arpa al PGFC/2018/3184 del 26/02/2018, da **R.B.M. SRL** nella persona di Mirco Monti, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 140, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 140, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 13279 del 23/03/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/4785, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 29/03/2018 la Ditta ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 14295 e da Arpae al PGFC/2018/5382 del 05/04/2018;

Dato atto che in merito alla documentazione presentata in relazione all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 25504/63 del 01/03/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/3533, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 9/AUA/2018, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, datata 15 dicembre 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Michele Casadio di Forlì, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all’impatto acustico causato dall’attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell’Autorizzazione in oggetto”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 23/05/2018;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di efficacia del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 776 del 23/12/2008 Prot. Prov.le 112488/08 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forli-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **R.B.M. SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **R.B.M. SRL** (C.F./P.IVA 00164060402) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 140, **per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 140.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 776 del 23/12/08 prot. n. 112488/08, avente una validità di 15 anni dalla data della autorizzazione stessa.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richieste le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- nuova emissione E9 “cabina di verniciatura/metallizzazione” derivante dal processo di metallizzazione, svolto mediante l'utilizzo di un impianto di spruzzatura ad arco elettrico per l'applicazione di rivestimenti resistenti alla corrosione;
- nuove emissioni C1 e C2 derivanti da impianti termici civili a metano con potenza termica rispettivamente di 30 kW e 494 kW.

Trattandosi di modifiche di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stato necessario indire la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFG/2018/4496 del 20/03/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFG/2018/4493 del 20/03/18 il responsabile dell'endo-procedimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica “una valutazione per quanto di competenza, entro il 02/05/18, circa le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera”, dal momento che la nuova attività di verniciatura/metallizzazione di cui alla emissione E9 comporta l'utilizzo di sostanze pericolose.

Con nota PGFC/2018/7916 del 18/05/18, la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONE E9 – METALLIZZAZIONE - Gli inquinanti sono costituiti da polveri; per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.23 “*Metallizzazione*” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;

c) punto 4 Allegato 4.13 “Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g” della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc di Polveri.

Riguardo le prescrizioni, la frequenza degli autocontrolli deve essere annuale e si può fare riferimento alla lettera i) del punto 4.13.23 “Metallizzazione” dei Criteri CRIAER.

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI - Sono presenti 2 impianti, alimentati a metano, denominati C1 e C2, aventi una potenza termica pari rispettivamente a 30 kW e 494 kW per una potenza termica complessiva pari a 524 kW. Tali impianti non ricadono nel Titolo I del D.Lgs. 152/06 e smi ma sono disciplinati dal Titolo II dello stesso Decreto.

Con nota prot. 2018/0126943/P del 22/05/18, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2018/8060, la Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole, come di seguito riportato: “Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera comprensive dei sistemi di abbattimento proposti correlate alle varie fasi dell'attività lavorativa. Si esprime inoltre parere favorevole in merito alla nuova lavorazione di “metallizzazione” da eseguirsi tramite fili di zinco-alluminio fusi mediante arco elettrico e nebulizzati tramite aria compressa sulle superfici da trattare, da eseguirsi all'interno della cabina già utilizzata per l'attività di sabbiatura”.

Per le emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto di confermare nell'AUA le condizioni e prescrizioni della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 776 del 23/12/08 prot. n. 112488/08, ad eccezione delle seguenti emissioni, per le quali ha ritenuto necessario svolgere le seguenti valutazioni:

- Emissione E4 “Sabbiatura”:
 - nella precedente autorizzazione era prescritto il rispetto di un valore limite pari a 20 mg/Nmc per l'inquinante “Materiale particolato”, mutuato dal punto 4.13.11 “Distaffatura, sabbiatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre” dei Criteri C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999;
 - al capoverso n. 3 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si stabilisce un valore limite per l'inquinante “Polveri totali” pari a 10 mg/Nmc, più restrittivo del valore di 20 mg/Nmc fissato dal punto 4.13.11 sopraccitato;

pertanto si ritiene di fissare per l'inquinante “Polveri totali” il valore limite più restrittivo pari a 10 mg/Nmc, ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, prescrivendo altresì che entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta provveda ad effettuare un monitoraggio, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite più restrittivo;
- Emissioni E5, E6, E7 “Verniciatura”:
 - rispetto a quanto previsto nella precedente autorizzazione si ritiene di prescrivere l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici annuali come previsto alla lettera o) del punto 4.13.46 “Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero inferiore o uguale a 50 kg” dei Criteri C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, in quanto sulla base dei punti 1) e 2) della lettera C. dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano solo i valori limite più restrittivi della citata Delibera e mentre per le prescrizioni, quali il monitoraggio, si deve fare riferimento alla Determinazione n° 4606 del 04/06/1999. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà

provvedere ad effettuare il primo di tali monitoraggi periodici.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpa, del parere di AUSL, e delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 776 del 23/12/08 prot. n. 112488/08, e dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/02/2018 P.G.N. 7855/2018, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. C1 – CALDAIA (30 kW a metano)

EMISSIONE N. C2– CALDAIA (494 kW a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – SALDATURA E PANTOGRAFO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

EMISSIONE N. E4 - SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E5 - VERNICIATURA

EMISSIONE N. E6 – VERNICIATURA

EMISSIONE N. E7 – VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtri a pannelli

Portata massima	36.700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

La portata di aria espulsa, stante le caratteristiche della cabina deve essere in rapporto diretto con la seguente velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente: 0,4 ÷ 0,6 m.s-1.

EMISSIONE N. E8 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtri a tasche

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – CABINA VERNICIATURA/METALIZZAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	13,2	m
Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E9 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E9** con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E9** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni.
7. **Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento**, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione E4**, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite più restrittivo, e alle **emissioni E5, E6, E7**, precedentemente non soggette all'effettuazione dei monitoraggi periodici. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E3 (escluso parametro “Polveri”), E4, E5, E6, E7, E8 ed E9 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a

partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

9. Il monitoraggio periodico annuale alla **emissione E3, per il parametro “Polveri”**, è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 12. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Nell'attività di verniciatura di cui alle **emissioni E5, E6 ed E7** devono essere impiegati solo prodotti vernicianti pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.
11. I consumi di prodotti vernicianti (validati dalle relative fatture di acquisto) utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni E5, E6 ed E7**, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti dovranno essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 12. Tali consumi non devono essere superiori a **kg 7.500** di prodotti vernicianti **all'anno**, comprensivi anche dei solventi.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E3**, così come richiesto al precedente punto 9;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni E5, E6, E7**, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 11.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.